

6


—

1


1917



Rischi di Guerra



Problema delle riassicurazioni





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2
1912

Illustre Presidente,

Le munito copia dello schema di circolare da inviare

alle Compagnie rassicurate presso l'Istituto.

Le accludo anche copia dell'atto costitutivo della Compagnia

Siat filiazione del Mare, a sua volta filiazione

della Siat. Ripetta pure l'organizzazione a catena,

Con profondo rispetto e devozione,



Corporate Heritage
& Historical Archive

abbia

aff^{no} e detto per

Conservazione

5-7-1917

Abbiamo ricevuto la pregiata vostra domanda in data del e sotto l'osservanza delle condizioni qui appresso indicate, consentiamo ad ammettere la Spett. vostra Società alla riassicurazione presso questo Istituto Nazionale del dei rischi di guerra in navigazione che voi sarete per assumere su navi e merci, prendendo atto che il massimale della vostra Società per ciascuna nave e relativo carico é fissato in Lire

- 1) L'assunzione dei rischi di guerra per navi e merci in navigazione dovrà effettuarsi in conformità del disposto dei Decreti Ministeriali 30 agosto 1914 e 30 aprile 1916, e dei qui uniti allegati N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, nonché delle deliberazioni adottate o da adottarsi dalla Commissione Governativa, istituita col predetto Decreto Ministeriale 30 agosto 1914.
- 2) A partire dal codesta Spett. Società riassicurerà presso questo Istituto Nazionale tutti gli affari che sarà per concludere per assicurazioni di corpi di navi e merci contro i rischi di guerra, nella misura del; tassativamente impegnandosi ad applicare i premi stabiliti dalla suindicata Commissione Governativa e risultanti da apposite tariffe generali pubblicate a cura dell'Istituto Nazionale, o



da singole deliberazioni della stessa Commissione nei riguardi di viaggi non contemplati da tali tariffe o di rischi speciali, o di rischi di eccezionale entità.

Codesta Spett. Società avrà obbligo assoluto di trattenere a proprio esclusivo carico la rimanente quota *perenziale* degli affari assunti.

Per tutti gli affari a voi offerti o da voi trattati, il cui valore in rischio superasse la somma corrispondente al ~~escedente~~ della quota di rischio, che per detti affari codesta Società intendesse mantenere a proprio carico, ovvero superasse comunque il massimale come sopra fissato in L. , codesta Società dovrà darne immediata e preventiva comunicazione a questo Istituto. Questo Istituto si riserva la facoltà di assumere direttamente in coassicurazione l'eccedenza entro il limite massimo assoluto di L. , ovvero di invitare codesta Spett. Società al collocamento dell'eccedenza medesima presso Compagnie ad esso benevole.

- 3) Le polizze su merci per una somma assicurata non superiore a $\text{fr. } 1.000$ e per una stessa Ditta sulla stessa nave e viaggio potranno essere conservate dalla vostra Società, senza riassicurarle presso questo Istituto.
- 4) Le provvigioni a voi spettanti per le riassicurazioni e per la eventuale coassicurazione da parte di questo



Istituto nonché i diritti di polizza saranno quelli stabiliti negli allegati
 Questo Istituto avrà diritto ad una metà dei diritti di polizza, quando essi superino le L. 3 per ciascuna polizza.

Codesta Società si impegna inoltre ad accettare sin d'ora quelle modificazioni alle Tabelle delle provvigioni e dei diritti di polizza, che fossero ulteriormente deliberate dalla Commissione Governativa.

- 5) La vostra Società rilascerà a proprie spese le polizze di assicurazione pel solo rischio di guerra conformi ai tipi di cui agli allegati e ne curerà la registrazione ed il perfezionamento, nella intesa pure che tali polizze non potranno in alcun caso e sotto qualsiasi forma comprendere anche la sicurtà dai rischi ordinari di navigazione, come sulle stesse polizze Tipo ~~viene~~ avvertito.

Gioralmente e non oltre le ventiquattro ore ^{festivi} ~~giorni festivi ecclesiastici~~ ^{legalmente riconosciuti} voi dovrete inviare allo speciale Ufficio dell'Istituto Nazionale ~~(Rassicurazione Rischio Guerra) in Genova~~, i bordereaux in triplice esemplare delle polizze perfezionate concernenti merci, valendovi dello stampato di cui al modello allegato N., ed unendovi copia impressa delle polizze ivi elencate se trattesi di semplice riassicurazione,



ed invece le polizze originali in triplice esemplare nei casi in cui questo Istituto intervenga anche come coassicuratore, con avvertenza che per i rischi per i quali è occorsa preventiva autorizzazione, dovranno essere indicati nei relativi bordereaux gli estremi delle singole lettere di accettazione da parte di questo Istituto.

Per le assicurazioni di merci contratte dalle agenzie della vostra Società fuori Genova, e cioè nelle altre piazze dell'Italia Continentale ed Insulare, i bordereaux colle impresse delle polizze saranno trasmessi al suindicato Ufficio di Genova non più tardi del terzo giorno, escluso quello dell'accettazione del rischio, salvo ^{la facoltà di provare che detto} ~~salvo nei casi di ritardo oltre detto termine~~ ^{termine sia stato oltrepassato per causa} ~~la facoltà di provare che il ritardo medesimo è da attribuire al ritardo postale o ad altro evento di forza maggiore.~~

Per le assicurazioni di merci contratte da Agenzie della vostra Società aventi sede nelle ~~nostre~~ ^{italiane} Colonie i rischi relativi saranno notificati a questo Istituto entro ventiquattro ore dall'arrivo dei bordereaux alla vostra Sede.

Fermo il diritto dell'Istituto Nazionale a ripetere per i rischi non regolarmente denunciati le quote di premio aumentate degli interessi legali alla ragio-

o con le polizze originali,

ne commerciale, viene inoltre stabilito che, verificandosi un sinistro relativo a rischi non denunciati nei prefissati termini, l'obbligo dell'indennizzo resterà per patto ad esclusivo carico della Società assicuratrice.

Parimenti per la sicurezza dei corpi di navi saranno inviate al detto Ufficio insieme al relativo bordereaux in triplice esemplare, le polizze originali pure in triplice esemplare, per le annotazioni di accettazione da apporsi sulle polizze stesse.

Uno degli esemplari dei bordereaux sia per merci, sia per navi, vi verrà restituito non più tardi del giorno successivo a quello del suo arrivo, debitamente sottoscritto per benestare in ordine all' "accettazione dei rischi" (salvo revisione premi, errori ed omissioni).

Per la sicurezza di merci nelle quali questo Istituto intervenga anche come coassicuratore e per la sicurezza di navi, assieme ai rispettivi bordereaux, vi saranno restituiti due esemplari delle polizze controfirmate dall'Istituto.

Appena compiuta la revisione dei premi vi saranno comunicate per i singoli bordereaux le eventuali osservazioni e l'addebitamento in conto corrente.

- 6) I rischi ^{Tanto} a carico dell'Istituto Nazionale, ^{quanto a carico} ~~come del-~~

Sulla vostra Società avranno decorrenza e termine secondo le condizioni delle polizze speciali adottate dall'Istituto per i rischi di guerra in navigazione.

- 7) I sinistri verranno portati a conoscenza dell'Istituto entro ventiquattro ore ^{Centogiri} (giorni festivi ^{legalmente riconosciuti} esclusi) dal momento in cui saranno conosciuti dalla vostra Società.

I sinistri saranno regolati dalla vostra Società sotto il controllo della Commissione Governativa, che dovrà approvare altresì il regolamento definitivo, dopo di che vi sarà accreditata sul vostro conto corrente la quota parte dei relativi indennizzi a carico di questo Istituto.

- 8) Sulla base delle risultanze del conto corrente, aggiornate con le varie partite di debito o credito che verranno via via accettandosi, vi saranno rivolti inviti dal nostro Ufficio di Contabilità Generale ad eseguire versamenti in conto del vostro dare.

Da parte vostra dovrete provvedere entro il giorno successivo a quello in cui l'invito vi sarà pervenuto, ad effettuare ^{richiesta} il versamento ~~richieste~~ alla Sede di della Banca d'Italia a credito del vostro conto corrente speciale per il Fondo dei Rischi di Guerra in Navigazione, dandoci contemporaneamente conferma dell'effettuato versamento. A fine di ciascun

mese vi sarà rimesso dal nostro Ufficio di Contabilità un regolare e dettagliato estratto del vostro conto corrente e l'eventuale saldo sarà liquidato dopo revisione ed approvazione del conto stesso. Tale revisione dovrà essere compiuta nel più breve tempo possibile e ad ogni modo non oltre i cinque giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

- 9) Questo Istituto avrà diritto di richiedere quando che sia che vengano messi a suo disposizione, per farli esaminare da persone all'uopo designate dalla Commissione Governativa, il repertorio dei contratti della vostra Società, nonché i libri e registri da essa tenuti a ~~tenere~~ di legge.

Il rifiuto di dare in visione i detti libri e registri, la constatata cessione in tutto od in parte ad altri della quota di rischi non riassicurata dalla vostra Società a questo Istituto, l'applicazione ~~in~~ ~~giusti~~ ~~ficata~~ da voi fatte di premi non conformi a quelli stabiliti dalla Commissione Governativa, anche sotto forma larvata ed indiretta, ed in genere l'inosservanza di qualsiasi degli obblighi a voi spettanti secondo le disposizioni dei precedenti articoli, darà a giudizio insindacabile della Commissione Governativa, facoltà a questo Istituto di dichiarare senz'altro sciolta di pien diritto la presente convenzione, senza d'uopo



di alcuna pronunzia di magistrato.

- 10) Il presente impegno avrà la stessa durata dello stato di guerra, che vi ha dato causa, e potrà anche cessare in qualsiasi tempo quando una delle parti contraenti ne desse la disdetta con un preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
- 11) Tutte le contestazioni dipendenti da questa convenzione saranno risolte da un Collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuno delle parti e il terzo di comune accordo, e in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma, a sensi legge.

all/2

12



Numero 4754 di repertorio
Atto Numero 2088

C O S T I T U Z I O N E
della **SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONE TRASPORTI "S.I.A.T"** Socie-
tà Anonima con sede in Torino

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno 1917 addi 22 giugno in Torino ed in una camera della casa
dia via Genova N. 23.

Avanti me Dott Luigi Goggia Regio Notaio iscritto al Collegio No-
tarile di Torino con residenza a Verrua Savoia e senza intervento
di testimoni poichè i Signori comparenti tutti alfabeti in seguito
a mia richiesta vi hanno espressamente di comune accordo rinun-
ziato.

Sono personalmente comparsi i Signori:

LEO RIGOLETTI GAYS fu Luigi nato a Roma e residente a Genova, assi-
curatore tantò in proprio quanto nella sua qualità di amministra-
tore delegato della Società Anonima "**IL MARE**" **SOCIETA' DI ASSICU-
RAZIONI E RIASSICURAZIONI** con sede in Genova e col capitale di
L. 2000000 a quanto infra debitamente autorizzato dal Consiglio
di amministrazione della Società predetta con sua deliberazione in
data di ieri che per estratto autentico mando al presente inserire
quale Allegato A con dispensa avuta di darne lettura.

MARCHESE DELLA CHIESA DI CINZANO ZAVERIO fu Lodovico possidente,
nato a Cinzano e residente in Torino tanto in proprio quanto a nome
e per conto del Sig **DOTT.MATTIROLO GUSTAVO** fu Emilio nato e resi-
dente in Torino.

AVV.TURLETTI UMBERTO fu Giorgio nato a Torino ove risiede;

FRISSETTI GIOVANNI fu Avv Ferdinando nato e residente in Torino, pos-
sidente tanto in proprio quanto a nome e per conto del Sig **MARENCO**

DI MORIONDO ALFREDO fu Cesare nato e residente in Torino Ufficiale
di Marina;

della cui identità sono certo;



i quali mi richiedono di dare loro atto di quanto segue;

I=Tra li predetti Sig Comaparenti e rispettivi loro rappresentati per i quali dichiarano di fare caso, fatto e debito proprio è costituita società anonima per azioni denominata "Società Italiana assicurazioni trasporti S.I.A.T con sede in Torino;

II=La società ha per oggetto le assicurazioni e riassicurazioni marittime e sui trasporti in genere in Italia ed all'estero.

III= La società è retta dallo Statuto che da me notaio letto alli comparenti e da essi firmato in segno di approvazione si manda al presente inserire quale allegato B per farne parte sostanziale ed integrante.

IV=La società ha principio col giorno d'oggi e durerà fino al 31 dicembre 19 37 e potrà essere prorogata con deliberazione speciale della assemblea senza che la proroga dia diritto a recesso.

V=Il capitale sociale 7 di L. 1000000 diviso in 10000 azioni da lire cento ciascuna e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni e cioè:

Società Anonima il Mare Società di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Genova		
azioni Numero	6000	L.600000
Leo Rigoletti Gays	azioni numero	2000 L.200000
Marc. Della Chiesa di Cinzano Zaverio	azioni numero	400 L. 40000
Dott Gustavo Mattiolo	azioni numero	400 L. 40000
Avv Turletti Umberto	azioni numero	400 L. 40000
Frisetti Giovanni	azioni nuemro	400 L. 40000
Marenco di Moriondo Alfredo	azioni numero	400 L. 40000

	Totale azioni numero	10000 L.1000000
		=====

Di tale capitale velle dalli Sig Soci versato 1/10 per complessive Lire 100000 come appare da ricevuta del Banco di Napoli in data odierna che per copia autentica di me notaio mando al presente inserire quale allegato C per farne parte sostanziale ed integrante previa dispensa avuta di darne lettura dalli Signori comparenti;

VI=Il 1° consiglio di amministrazione è composto dalli Signori Leo Rigoletti Gays = Giovanni Frisetti e Turletti Avv Umberto Per il 1° esercizio sociale sono nominati a Sindaci effettivi della società i Signori;Della Chiesa di Cinzano Zaverio;Minola Rag Alberto e Poli Rag Luigi ed a Sindaci supplenti i Signori:



Nasi Avv Albero e Janacone Avv Edoardo

L'emolumento ai Sindaci effettivi è fissato per il 1° esercizio in complessive Lire 1500.

Il Sig Leo Rigoletti Gays 7 nominato Presidente della Società e ne ha firma e la rappresentanza sociale .

VII=Il 1° esercizio sociale si chiderà al 31 dicembre 1917.

VIII=Il Sig Giovanni Frisetti è autorizzato e facoltizzato a ritirare dal Banco di Napoli sede di Torino l'importo del decimo del capitale sociale ivi come sopra è detto stato depositato con facoltà di rilasciare liberazione e quitanza a chi spetta, liberando fin d'ora il Banco di Napoli da ogni responsabilità per l'eseguito pagamento e ciò senza necessità di alcun altro atto o deliberazioni qualsiasi.

IX=Lo stesso Sig Giovanni Frisetti è autorizzato ad accettare tutte quelle modificazioni; aggiunte, eliminazioni o varianti che potranno venire richieste dal Tribunale di Torino tanto nel presente atto costitutivo quanto nello Statuto sociale per l'approvazione, trascrizione e pubblicazione a mente dell'art 91 del codice di commercio firmando all'uopo qualunque atto che si renderà necessario.

X=Le spese del presente e dipendenti comprese quelle di registrazione; pubblicazione e trascrizione sono tutte a carico della Società.

E richiesto ricevetti questo atto da me scritto si sei pagine e parte della settima di tre fogli quale ho letto alli componententi che su mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà ed in conferma meco notaio in ogni foglio ed in calce tutti si sottoscrivono.

In originale firmati.

Leo Rigoletti Gays=Avv Umberto Turletti=Giovanni Frisetti=Saverio Della Chiesa di Cinzano=Dott Luigi Goggia Notaio.

A L L E G A T O A.

E S T R A T T O dal Libro dei verbali del Consiglio di amministrazione della Società Anonima Il Mare società di assicurazioni e riassicurazioni in Genova col capitale di L. 2000000 versato per L. 600000.

2° Verbale di seduta del Consiglio di amministrazione.

L'anno 1917 ed alli 21 giugno nei locali della filiale della società in Torino si sono riuniti i Signori;

Agnelli Cav Giovanni Presidente; Boselli Comm Giuseppe Vice Presidente Rigoletti Gays Leo Amministratore delegato;



E' presente il sindaco signor avvocato U. Turletti
Si passa alla discussione dell'ordine del giorno portante

O m i s s i s

2° Proposta di partecipazione alla costituenda società di assicurazioni - "SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI "

O m i s s i s

Sul numero due dell'ordine del giorno:

L'amministratore delegato riferisce che gli è pervenuta notizia che un gruppo torinese intende costituire in Torino, una società per assicurazione di trasporti specie marittimi, altro scopo di questa società è di assumere specialmente il loro rischio

Allo scopo di evitare l'esodo del capitale italiano nelle riassicurazioni che ne dovrebbero seguire, e onde evitare una inutile e dannosa concorrenza l'amministratore delegato riterrebbe opportuno partecipare alla costituenda società, sottoscrivendo almeno la metà più una delle azioni, sarebbe però più opportuno assumere una parte maggiore di esse anche per il caso di deliberazioni che richiedano la maggioranza speciale del codice di commercio.

Il Consiglio di amministrazione ritiene conveniente aderire alla proposta dell'amministratore delegato e pertanto delibera di sottoscrivere i sei decimi del capitale della nuova società costituenda col capitale di lire un milione, del quale sarà versato un solo decimo, accettando lo Statuto del quale si allegato copia

Delega pertanto il signor Leo Rigoletti Gays ad intervenire all'assemblea di costituzione della detta società, firmando e sottoscrivendo per conto del " Mare "

Letto confermato e sottoscritto

Il presidente firmato G. Agnelli

Il Segretario firmato avvocato Umberto Ernesto Turletti

=====

Estratto conforme all'originale esibitomi dalla società anonima " Il Mare " con sede in Genova

Torino 21 giugno 1917

Firmato Dottor Luigi Goggia Notaio.

=====
A L L E G A T O
=====



S T A T U T O

Titolo primo

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1°- E' costituita una società anonima sotto la denominazione:

SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S. I. A. T.

Art. 2°- La società ha per oggetto le assicurazioni e riassicurazioni marittime e sui trasporti in Italia ed all'Estero.

Art. 3° - La sede della detta società è in Torino, ma essa potrà per deliberazione del Consiglio istituire, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze in altre città ed anche fuori d'Italia.

Art. 4° La società è duratura sino al 31 dicembre 1937 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Titolo secondo

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 5° Il capitale sociale è fissato in lire 1.000.000 diviso in diecimila azioni da lire cento caduna.

Art. 6°- I versamenti delle azioni saranno chiesti dal Consiglio di Amministrazione nella misura e nel tempo che riterrà più opportuni.

Art. 7° Le azioni interemante liberate sono al portatore

Titolo terzo

ASSEMBLEA GENERALE .

Art. 8° L'assemblea Generale regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto ed alla legge obbligano tutti gli azionisti ancorchè assenti o dissenzienti

Gli azionisti assenti o dissenzienti hanno però il diritto di recedere dalla società nei casi contemplati dall'articolo 158 del codice di commercio, salvo che per il caso di proroga.

Articolo 9° Tutti gli azionisti che abbiano effettuato regolarmente il deposito delle loro azioni come è detto in seguito, hanno il diritto di intervenire all'Assemblea, e vi hanno tanti voti quante sono le azioni da essi possedute.

Essi potranno farsi rappresentare da altra persona ancorchè non socio.

Art. 10°- L'assemblea generale è convocata ordinariamente ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio e per la trattazione degli oggetti di cui all'articolo 154 del Codice di Commercio



In via straordinaria è convocata ogni qual volta occorra a giudizio del Consiglio di Amministrazione o dei Sindaci o sulla domanda di tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale giusta il disposto dell'articolo 159 del codice di commercio e non oltre il termine di un mese dalla domanda.

Art. 11° La convocazione dell'Assemblea si fa mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, su un giornale Torinese. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea, quale sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione coll'aggiunta di quelle proposte che i Sindaci ed azionisti, nei casi e nelle forme volute dalla legge, credessero di sottoporre all'assemblea medesima.

Potrà nell'avviso essere anche indicato il giorno per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, giusta il disposto del successivo articolo 15, ed in questo caso non sarà necessario per questa seconda adunanza un altro avviso.

Art. 12° Per intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli, se al portatore, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, nelle casse che saranno designate dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione

Agli azionisti che effettueranno il deposito sarà rilasciato insieme con la ricevuta dei titoli un biglietto di ammissione nominativo indicante il numero dei titoli depositati

Trattandosi di azioni nominative non sarà necessario il deposito di cui sopra ma i titolari non potranno essere ammessi all'Assemblea se non quando figurino come tali iscritti nel Libro dei soci presso la società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 13° Salvo il disposto del successivo articolo 14 l'Assemblea annuale ordinaria è legalmente costituita quando siano presenti tanti azionisti che in proprio, o per procura, rappresentino almeno il quarto del capitale sociale, e le sue deliberazioni sono valide quando raccolgano la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Trattandosi però di nomine basterà la maggioranza relativa.

articolo 14° Per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 158 del Codice di commercio sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per procura almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 15° L'assemblea di seconda convocazione potrà validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima Assemblea, qualunque sia il numero dei votanti, ferme per i casi di cui al precedente articolo le disposizioni di legge

Articolo 16° Le votazioni di regola sono palesi.

Quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale si procederà per scrutinio segreto.

Le nomine si faranno pure a scrutinio segreto quando non avvengano per acclamazione.

Articolo 17° L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o da altra persona del Consiglio stesso all'uopo delegata.

Il Presidente nomina un Segretario che potrà anche ^{non} essere azionista, e due scrutatori.

Articolo 18° I processi verbali delle adunanze delle assemblee generali saranno stesi su apposito libro ed approvati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le copie e gli estratti dei detti verbali, che non fossero stati fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Titolo quarto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 19°- La società è amministrata da un Consiglio composto di tre membri.

Articolo 20°- I Consiglieri di amministrazione durano in carica quattro esercizi e si rinnovano ogni biennio giusta il disposto dell'articolo 124 del codice di commercio

La designazione dei membri scaduti è fatta la prima volta per sorteggio ed in seguito per anzianità, i consiglieri uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

Articolo 21° Il Consiglio elegge annualmente tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente. - Nomina pure un Segretario il quale può essere scelto anche fuori del Consiglio.

Articolo 22° Per gli effetti dell'articolo 123 del codice di commercio ciascun amministratore dovrà depositare nella Cassa della società tante

azioni che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale sociale, ma non oltre lire 50000

Le azioni depositate si intendono vincolate a garanzia della sua gestione e non potranno essere ritirate se non in seguito all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio a cui prese parte.

Articolo 23°- Il Consiglio si raduna dietro invito del Presidente o di chi ne fa le veci alla sede della società od in quell'altro luogo che sarà designato ad unanimità dai consiglieri e dai sindaci, ogni qual volta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta domanda da due consiglieri o dai sindaci.

La convocazione si fa mediante avviso a domicilio con lettera raccomandata o telegramma, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo per i casi d'urgenza, e della convocazione stessa viene dato avviso ai Sindaci a termine dell'articolo 184 del codice di commercio.

Articolo 24° Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di due membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti, ed a parità di voti prevale quello del Presidente

Articolo 25° Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro da tenersi alla sede della società nelle forme prescritte dal vigente Codice di Commercio.

Ogni verbale sarà firmato dal Presidente o da chi in sua vece abbia presieduta l'adunanza e dal Segretario.

Articolo 26° Il consiglio è investito di tutti i più estesi poteri per l'Amministrazione della società e potrà farla partecipare a qualsiasi operazione che giudichi atta a raggiungere i fini sociali.

Esso potrà stabilire a seconda delle condizioni del mercato, i singoli rami di assicurazione ai quali dedicare l'attività sociale.

In Generale il Consiglio è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea Generale dal Presente Statuto o dalla legge

Articolo 27° Il Consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato, Direttori, e Procuratori, determinandone i poteri e le retribuzioni.

Spetta al Consiglio di determinare le attribuzioni da assegnarsi agli amministratori delegati, direttori e procuratori, sia sotto forma di assegni o di stipendi fissi o sia sotto forma di interessenza sugli utili del

l'azienda da calcolarsi nelle spese di esercizio.

Articolo 28°- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione
Potrà il Consiglio delegare la firma sociale all'amministratore delegato Direttori e procuratori, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire.

Articolo 29° I Consiglieri di amministrazione non contraggono in causa della loro gestione alcuna responsabilità personale all'infuori di quelle stabilite dalla legge.

Titolo quinto

SINDACI .

Articolo 30° - L'assemblea generale ordinaria nomina ogni anno tre sindaci effettivi e due suplenti

Essi hanno le attribuzioni ed i doveri attribuiti dal codice di commercio

Titolo sesto

BILANCIO SOCIALE RIPARTO UTILI E FONDO DI RISERVA .

Articolo 31°- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Il primo esercizio si chiuderà al trentun dicembre 1917

Articolo 32° Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà alla compilazione dell'inventario dell'azienda sociale e relativo bilancio.

L'inventario dovrà essere compilato coll'osservanza delle migliori norme commerciali e contabili e con tutte quelle deduzioni e quelli ammortamenti che saranno necessari per garantire la verità dell'inventario medesimo ed il regolare andamento dell'azienda.

Articolo 33°- Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, depurati da tutte le spese di amministrazione ed di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) sarà anzitutto prelevato il cinque per cento per la costituzione del fondo di riserva a termine dell'articolo 182 del codice di commercio fino a che esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo a riprendere il prelievo qualora la riserva stessa si trovi per qualsiasi causa diminuita
- b) il dieci per cento spetterà al Consiglio di amministrazione.

il restante 85% spetterà agli azionisti salvo che su proposta del Consiglio l'assemblea deliberi di passare una parte di tali utili a riserve straordinarie ed ai futuri esercizi.

Articolo 34° Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini che sarà fissato dal consiglio di amministrazione alla sede della società o presso quegli altri istituti che saranno indicati dal Consiglio medesimo

I dividendi non ritirati entro cinque anni dal giorno in cui vennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Titolo settimo

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ e DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35°- In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo avvenga, l'Assemblea generale procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e le attribuzioni.

Articolo 36°- Per tutto ciò che non è disposto dal presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge.

In originale firmati:

Leo Rigoletti Gays

Avv. Umberto Ernesto Turletti

Giovanni Frisetti

Saverio della Chiesa di Cinzano

Dottor Luigi Goggia Notaio.

=====

A L L E G A T O C.

=====

Io qui sottoscritto cassiere della Sede del Banco di Napoli in Torino dichiaro di aver ricevuto dal signor Giovanni Frisetti fu avvocato Ferdinando, domiciliato in Torino via Governolo 34 la somma di lire centomila 100000 che si tengono in deposito per conto della società ad azioni che va a costituirsi sotto la denominazione: " SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.IA.T. " con sede in Torino e col capitale di lire 1.000.000 e della quale esso signor Giovanni Frisetti, si dichiara tesoriere, con avvertenza che il deposito verrà restituito ai termini dell'articolo 133 del codice di commercio, nel seguente modo:

a) quanto la società sarà costituita

contro ritiro:

1° del certificato del Cancelliere del Tribunale comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto.
2° di quitanza di tutti gli amministratori nominati nell'atto costitutivo della società, oppure delle persone espressamente delegate nell'atto costitutivo stesso o con deliberazione del consiglio di amministrazione presa nel numero legale.

b) quando la società non si costituisse

contro ritiro:

1° del certificato del Cancelliere del Tribunale competente comprovante la mancata trascrizione del contratto o che sia di data contemporanea o molto prossima alla effettiva restituzione delle somme depositate

2° della ricevuta di deposito munita della quitanza dei sottoscrittori indicati nella ricevuta stessa o dei loro procuratori
La presente ricevuta non potrà circolare per via di girata

Banco di Napoli

figliale di Torino, 22 giugno 1917

Il Direttore firmato: Caprioli

Il Cassiere firmato: Colombo

Preso nota il Ragioniere firmato: Botteoni

=====

Io sottoscritto dottor Luigi Goggia Regio Notaio iscritto al collegio Notarile di Torino con residenza a Verrua Savoia dichiaro e certifico che la suesposta ricevuta è pienamente conforme a quella stata rilasciata in data d'oggi ed in carta da bollo da lire due dalla locale sede del Banco di Napoli.

Torino, 22 giugno 1917

firmato Dottor Luigi Goggia Notaio.



ISTITUTO NAZIONALE
DELLE
ASSICURAZIONI
ROMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26-7-1917

Milano Presidente,

Le invio copia della lettera pervenutami oggi

da S. E. De Maresca, concernente l'autorizzazione

alla assicurazione della condotta dei vapori di guerra

in navigazione.

Le invio pure un esemplare della circolare (e del

relativo in bozza, inviato sollecitamente agli Agenti

Generali per autorizzarli a lavorare con le nuove tariffe.

Con profondo rispetto e devozione, mi attua

Assunto

Assunto

Roma, addì 24/7/1917

MINISTERO PER L'INDUSTRIA
COMMERCIO E LAVORO

Direzione Generale
del Credito e della Previdenza

N. Protocollo 23341

Risposta a lettera del
16/7/1917

OGGETTO

Assicurazione contro i ri
schi di guerra in navigazio
ne

In risposta a lettera 16 corrente,
apprezzando le considerazioni in essa espo-
ste, consenziente il Ministro del Tesoro, au-
torizzo codesto Istituto a praticare in con-
fronto delle imprese di cui all'art. 1 del
Decreto Ministeriale 30 agosto 1914 oltre la
riassicurazione fino al decuplo delle quote
tenute da ciascuna impresa a proprio carico,
anche l'assicurazione della eccedenza dei va-
lori da coprire contro i rischi di guerra in
navigazione.

IL MINISTRO

fto. De Nava

Ill.mo Signor
Consigliere Delegato
dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni

R O M A



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

⊗ Assicurazioni di capitale differito

a premio unico senza controassicu-

razione e con controassicurazione.

Definizione del contratto.

Con il contratto di Capitale Differito l'Istituto contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione, si obbliga di pagare al termine di un prestabilito periodo, subordinatamente all'esistenza in vita dell'assicurato, un determinato capitale. In caso di premorienza la somma versata resta acquisita all'Istituto, se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione.

Se il contratto è stipulato con controassicurazione l'Istituto si obbliga di restituire l'intero capitale versato nel caso che l'assicurato muoia prima del termine del periodo prestabilito per la percezione del capitale.

Le tariffe sono pubblicate separatamente per età infantili e per età adulte.

Facoltà di eseguire versamenti successivi.

L'Istituto si obbliga di accettare, su contratti di capitale differito con e senza controassicurazione, per età infantili e per adulte, successivi versamenti liberi per somme non inferiori a L. 100 destinati ad integrare l'originario atto di previdenza. Siffatti versamenti liberi saranno trasformati in capitali differiti o in corrispondenti quote di rendita, in base alle tariffe vigenti alla data dei singoli versamenti.

Opzione in rendita.

L'Istituto consente agli assicurati con contratto di Capitale Differito i quali raggiungano almeno l'età di 45 anni alla scadenza del contratto di esercitare l'opzione fra la riscossione del capitale assicurato ed il diritto ad una Rendita vitalizia immediata il cui ammontare è predeterminato con la sottoscrizione del contratto.

Le tariffe dei premi sono quelle indicate per i Capitali Differiti per adulti, i Tassi di conversione sono quelli contenuti nell'ultima tabella.

*

**Assicurazioni di Capitale differito
a premio unico senza controassicurazione**

(Per età infantili e per età adulte).



Capitale differito a premio unico
senza controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	
0	285.—	300.—	315.—	330.—	0
1	230.48	241.57	253.38	265.91	1
2	208.62	218.66	229.34	240.69	2
3	195.10	204.49	214.48	225.09	3
4	184.98	194.30	203.80	213.89	4
5	175.62	184.46	193.89	203.48	5
6	169.14	177.65	186.73	196.38	6
7	160.69	168.78	177.40	186.58	7
8	152.94	160.64	168.85	177.58	8
9	145.69	152.98	160.85	169.16	9
10	138.88	145.87	153.33	161.25	10
11	132.43	139.10	146.20	153.76	11
12	126.34	132.70	139.48	146.69	12
13	120.54	126.61	133.08	139.96	13
14	115.01	120.80	126.98	133.54	14

**Capitale differito a premio unico
senza controassicurazione.**

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				Età alla stipulaz.
	22	23	24	25	
0	345.-	360.-	380.-	400.-	0
1	279,18	293,12	307,76	323,12	1
2	252,70	265,32	278,57	292,47	2
3	236,32	248,13	260,52	273,53	3
4	224,56	235,78	247,55	259,91	4
5	213,04	224,30	235,51	247,27	5
6	206,18	216,49	227,30	238,65	6
7	196,30	206,11	216,41	227,22	7
8	186,83	196,58	206,40	216,71	8
9	177,98	187,27	197,04	206,88	9
10	169,66	178,51	187,83	197,62	10
11	161,78	170,22	179,10	188,44	11
12	154,34	162,39	170,87	179,78	12
13	147,25	154,94	163,02	171,53	13
14	140,50	147,84	155,55	163,66	14

**Capitale differito a premio unico
senza controassicurazione.**

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA							Età alla stipulaz.
	45	50	55	60	65	70		
15	424,58	554,53	15
16	405,77	529,98	16
17	387,66	506,34	17
18	370,08	483,39	18
19	353,10	461,23	19
20	336,66	439,76	585,30	20
21	320,80	419,05	557,75	21
22	305,56	399,15	531,28	22
23	291,03	380,18	506,03	23
24	277,19	362,11	481,99	24
25	264.-	344,89	459,09	629,33	25
26	251,46	328,51	437,29	599,46	26
27	239,51	312,91	416,54	571,02	27
28	228,14	298,06	396,78	543,95	28
29	217,32	283,93	377,98	518,19	29
30	207,01	270,47	360,07	493,64	719,92	30
31	196,78	257,64	343.-	470,26	685,82	31
32	187,04	245,42	326,73	447,97	653,33	32
33	177,79	233,77	311,23	426,72	622,36	33
34	168,98	222,66	296,44	406,45	592,81	34
35	160,59	212,05	282,32	387,10	564,61	35
36	152,59	201,49	268,84	368,62	537,67	899,78	..	36
37	144,97	191,42	255,94	350,95	511,90	850,87	..	37
38	137,68	181,80	243,60	334,03	487,23	776,52	..	38
39	130,71	172,60	231,76	317,80	463,57	738,53	..	39
40	124,05	163,81	220,41	302,25	440,90	702,71	..	40



**Capitale differito a premio unico
senza controassicurazione.**

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA					Età alla stipulaz.
	50	55	60	65	70	
41	155.41	209.11	287.36	419.19	668.13	41
42	147.39	198.32	273.11	398.41	635.03	42
43	139.73	188.02	259.48	378.53	603.36	43
44	132.42	178.17	246.41	359.47	572.99	44
45	125.44	168.79	233.92	341.27	543.98	45
46	..	159.84	221.52	323.85	516.23	46
47	..	151.29	209.67	307.18	489.67	47
48	..	143.12	198.35	291.21	464.22	48
49	..	135.31	187.52	275.89	439.32	49
50	..	127.83	177.16	261.20	416.40	50
51	167.24	246.57	393.92	51
52	157.72	232.54	372.29	52
53	148.57	219.05	351.44	53
54	139.91	206.28	331.64	54
55	131.66	194.12	312.75	55
56	182.48	294. —	56
57	171.29	275.98	57
58	160.52	258.02	58
59	150.11	241.86	59
60	140.07	225.67	60
61	209.94	61
62	194.80	62
63	180.28	63
64	166.36	64
65	153.06	65

**Assicurazioni di Capitale differito
a premio unico, con controassicurazione**

(Per età infantili e per età adulte).

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.
In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli
aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	
0	215.—	225.—	235.—	250.—	0
1	204.34	214.10	224.45	235.40	1
2	195.10	204.39	214.24	224.66	2
3	186.27	195.12	204.50	214.42	3
4	177.89	186.33	195.25	204.69	4
5	169.94	177.97	186.47	195.46	5
6	162.38	170.03	178.12	186.67	6
7	155.18	162.47	170.18	178.32	7
8	148.32	155.27	162.61	170.36	8
9	141.79	148.36	155.39	162.77	9
10	135.56	141.86	148.51	155.53	10
11	129.61	135.61	141.95	148.63	11
12	123.94	129.65	135.68	142.04	12
13	118.52	123.97	129.71	135.76	13
14	113.36	118.54	124.—	129.76	14

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.
In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli
aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				Età alla stipulaz.
	22	23	24	25	
0	260.—	270.—	285.—	300.—	0
1	246.97	259.16	271.98	285.46	1
2	235.68	247.27	259.47	272.31	2
3	224.90	235.93	247.54	259.75	3
4	214.66	225.16	236.30	247.83	4
5	204.95	214.94	225.45	236.51	5
6	195.71	205.42	215.22	225.75	6
7	186.92	195.97	205.49	215.51	7
8	178.54	187.15	196.22	205.75	8
9	170.56	178.75	187.38	196.45	9
10	162.94	170.74	178.95	187.58	10
11	155.68	163.10	170.91	179.12	11
12	148.75	155.81	163.24	171.05	12
13	142.14	148.85	155.92	163.35	13
14	135.83	142.21	148.93	156.—	14

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100.
In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli
aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA						Età alla stipulaz.
	45	50	55	60	65	70	
15	392.59	511.75	15
16	373.82	486.97	16
17	355.93	463.35	17
18	338.90	440.86	18
19	322.69	419.46	19
20	307.28	399.10	538.13	20
21	292.63	379.76	502.10	21
22	278.71	361.38	477.37	22
23	265.48	343.91	453.87	23
24	252.91	327.31	431.33	24
25	240.96	311.53	410.30	585.16	25
26	229.60	296.53	390.12	548.19	26
27	218.81	282.28	370.93	501.60	27
28	208.54	268.73	352.70	476.33	28
29	198.79	255.85	335.37	452.32	29
30	189.52	243.61	318.89	429.48	612.84	..	30
31	180.70	231.97	303.23	407.78	580.84	..	31
32	172.33	220.90	288.35	387.15	550.42	..	32
33	164.36	210.39	274.20	367.54	521.51	..	33
34	156.79	200.40	260.75	348.91	494.03	..	34
35	149.60	190.90	247.98	331.20	467.93	721.27	35
36	142.77	181.88	235.83	314.37	443.12	681.30	36
37	136.28	173.31	224.30	298.39	419.55	643.33	37
38	130.11	165.17	213.35	283.21	397.17	607.28	38
39	124.26	157.44	202.96	268.81	375.94	573.06	39
40	118.71	150.11	193.10	255.14	355.79	540.59	40

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100.
In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli
aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA					Età alla stipulaz.
	50	55	60	65	70	
41	143,16	183,74	242,18	336,67	509,80	41
42	136,57	174,87	229,89	318,55	480,60	42
43	130,32	166,47	218,24	301,37	452,93	43
44	124,41	158,50	207,20	285,10	426,71	44
45	118,80	150,96	196,75	269,69	401,88	45
46	..	143,82	186,85	255,10	378,37	46
47	..	137,00	177,49	241,30	356,13	47
48	..	130,68	168,63	228,24	335,10	48
49	..	124,64	160,27	215,90	315,22	49
50	..	118,94	152,37	204,23	296,45	50
51	144,01	193,26	278,74	51
52	137,89	182,90	262,00	52
53	131,27	173,16	246,35	53
54	125,05	163,98	231,56	54
55	119,19	155,34	217,65	55
56	147,23	204,59	56
57	139,63	192,33	57
58	132,51	180,87	58
59	125,86	170,16	59
60	119,67	160,18	60
61	150,92	61
62	142,34	62
63	134,42	63
64	127,13	64
65	120,43	65

Tassi per la conversione del Capitale a scadenza in una Rendita vitalizia immediata

Tariffa approvata con R. Decreto

**Tassi per la conversione del Capitale a scadenza
in una Rendita vitalizia immediata.**

(Pagabile a semestri posticipati).

Età alla scadenza	Rendita per ogni L. 100 di capitale	Età alla scadenza
45	7.000	45
50	7.624	50
55	8.492	55
60	9.730	60
65	11.343	65
70	13.708	70



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

Assicurazione ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

di Rendita vitalizia immediata



Definizione del contratto.

« L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di pagare durante tutta la vita dell'assicurato un capitale costante (rata) a termine di determinati periodi (anni, semestri, trimestri, mesi), subordinatamente alla esistenza in vita dell'assicurato alle varie scadenze ».

ASSICURAZIONE
DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(uomini)

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.55	15,267	40
» ½	6.60	15,164	» ½
41	6.64	15,061	41
» ½	6.69	14,955	» ½
42	6.73	14,849	42
» ½	6.79	14,740	» ½
43	6.84	14,630	43
» ½	6.89	14,518	» ½
44	6.94	14,406	44
» ½	7.—	14,291	» ½
45	7.05	14,176	45
» ½	7.11	14,058	» ½
46	7.17	13,940	46
» ½	7.24	13,818	» ½
47	7.30	13,696	47
» ½	7.37	13,572	» ½
48	7.44	13,448	48
» ½	7.51	13,321	» ½
49	7.58	13,193	49
» ½	7.66	13,064	» ½
50	7.73	12,934	50
» ½	7.81	12,801	» ½
51	7.89	12,668	51
» ½	7.98	12,533	» ½
52	8.07	12,397	52
» ½	8.16	12,260	» ½
53	8.25	12,122	53
» ½	8.35	11,982	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	8,45	11,841	54
" 1/2	8,55	11,699	" 1/2
55	8,65	11,557	55
" 1/2	8,77	11,412	" 1/2
56	8,88	11,267	56
" 1/2	9,—	11,121	" 1/2
57	9,11	10,974	57
" 1/2	9,24	10,827	" 1/2
58	9,36	10,679	58
" 1/2	9,50	10,529	" 1/2
59	9,63	10,379	59
" 1/2	9,78	10,228	" 1/2
60	9,92	10,077	60
" 1/2	10,08	9,925	" 1/2
61	10,23	9,772	61
" 1/2	10,40	9,619	" 1/2
62	10,56	9,466	62
" 1/2	10,74	9,313	" 1/2
63	10,92	9,159	63
" 1/2	11,11	9,005	" 1/2
64	11,30	8,850	64
" 1/2	11,51	8,696	" 1/2
65	11,71	8,542	65
" 1/2	11,93	8,390	" 1/2
66	12,14	8,237	66
" 1/2	12,38	8,085	" 1/2
67	12,61	7,933	67
" 1/2	12,86	7,782	" 1/2

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	13,11	7,630	68
" 1/2	13,38	7,480	" 1/2
69	13,64	7,329	69
" 1/2	13,93	7,180	" 1/2
70	14,22	7,030	70
" 1/2	14,54	6,882	" 1/2
71	14,85	6,733	71
" 1/2	15,19	6,587	" 1/2
72	15,53	6,440	72
" 1/2	15,90	6,295	" 1/2
73	16,26	6,150	73
" 1/2	16,66	6,008	" 1/2
74	17,05	5,865	74
" 1/2	17,48	5,725	" 1/2
75	17,91	5,584	75
" 1/2	18,37	5,448	" 1/2
76	18,83	5,312	76
" 1/2	19,33	5,178	" 1/2
77	19,83	5,044	77
" 1/2	20,37	4,914	" 1/2
78	20,91	4,783	78
" 1/2	21,50	4,655	" 1/2
79	22,09	4,527	79
" 1/2	22,73	4,403	" 1/2
80	23,37	4,279	80

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.44	15,526	40
» ½	6.49	15,423	» ½
41	6.53	15,320	41
» ½	6.58	15,214	» ½
42	6.62	15,108	42
» ½	6.67	14,999	» ½
43	6.72	14,889	43
» ½	6.77	14,777	» ½
44	6.82	14,665	44
» ½	6.88	14,550	» ½
45	6.93	14,435	45
» ½	6.99	14,317	» ½
46	7.04	14,199	46
» ½	7.11	14,077	» ½
47	7.17	13,955	47
» ½	7.24	13,831	» ½
48	7.30	13,707	48
» ½	7.37	13,580	» ½
49	7.43	13,452	49
» ½	7.51	13,323	» ½
50	7.58	13,193	50
» ½	7.66	13,060	» ½
51	7.74	12,927	51
» ½	7.82	12,792	» ½
52	7.90	12,656	52
» ½	7.99	12,519	» ½
53	8.08	12,381	53
» ½	8.17	12,241	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	8.26	12,100	54
» ½	8.36	11,938	» ½
55	8.46	11,816	55
» ½	8.57	11,671	» ½
56	8.68	11,526	56
» ½	8.79	11,380	» ½
57	8.90	11,233	57
» ½	9.02	11,086	» ½
58	9.14	10,938	58
» ½	9.27	10,788	» ½
59	9.40	10,638	59
» ½	9.54	10,487	» ½
60	9.67	10,336	60
» ½	9.82	10,184	» ½
61	9.97	10,031	61
» ½	10.13	9,878	» ½
62	10.28	9,725	62
» ½	10.45	9,572	» ½
63	10.62	9,418	63
» ½	10.80	9,264	» ½
64	10.98	9,109	64
» ½	11.17	8,955	» ½
65	11.36	8,800	65
» ½	11.57	8,648	» ½
66	11.77	8,496	66
» ½	11.99	8,345	» ½
67	12.21	8,193	67
» ½	12.44	8,042	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	12.67	7,890	68
» ½	12.93	7,740	» ½
69	13.18	7,589	69
» ½	13.45	7,439	» ½
70	13.72	7,289	70
» ½	14.01	7,141	» ½
71	14.30	6,993	71
» ½	14.62	6,847	» ½
72	14.93	6,700	72
» ½	15.27	6,555	» ½
73	15.60	6,410	73
» ½	15.97	6,268	» ½
74	16.33	6,125	74
» ½	16.72	5,985	» ½
75	17.11	5,844	75
» ½	17.53	5,708	» ½
76	17.95	5,572	76
» ½	18.40	5,439	» ½
77	18.85	5,305	77
» ½	19.34	5,175	» ½
78	19.83	5,044	78
» ½	20.36	4,917	» ½
79	20.88	4,789	79
» ½	21.46	4,665	» ½
80	22.03	4,540	80

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.39	15,656	40
» ½	6.43	15,558	» ½
41	6.47	15,450	41
» ½	6.52	15,344	» ½
42	6.56	15,237	42
» ½	6.61	15,128	» ½
43	6.66	15,019	43
» ½	6.71	14,907	» ½
44	6.76	14,794	44
» ½	6.82	14,679	» ½
45	6.87	14,564	45
» ½	6.93	14,446	» ½
46	6.98	14,328	46
» ½	7.04	14,207	» ½
47	7.10	14,085	47
» ½	7.17	13,961	» ½
48	7.23	13,836	48
» ½	7.30	13,709	» ½
49	7.36	13,581	49
» ½	7.44	13,452	» ½
50	7.51	13,322	50
» ½	7.59	13,189	» ½
51	7.66	13,056	51
» ½	7.74	12,921	» ½
52	7.82	12,786	52
» ½	7.91	12,648	» ½
53	7.99	12,510	53
» ½	8.09	12,370	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	8.18	12,230	54
» ½	8.28	12 088	» ½
55	8.37	11 946	55
» ½	8.48	11 801	» ½
56	8.58	11 656	56
» ½	8.69	11 510	» ½
57	8.80	11 363	57
» ½	8.92	11 216	» ½
58	9.04	11 068	58
» ½	9.17	10 918	» ½
59	9.29	10 767	59
» ½	9.42	10 617	» ½
60	9.55	10 466	60
» ½	9.70	10 313	» ½
61	9.84	10 160	61
» ½	10.—	10 008	» ½
62	10.15	9 855	62
» ½	10.31	9 701	» ½
63	10.47	9 547	63
» ½	10.65	9 393	» ½
64	10.82	9 239	64
» ½	11.01	9 085	» ½
65	11.20	8 930	65
» ½	11.40	8 778	» ½
66	11.59	8 626	66
» ½	11.81	8 474	» ½
67	12.02	8 322	67
» ½	12.25	8 171	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	12.47	8,019	68
» ½	12.72	7 869	» ½
69	12.96	7 718	69
» ½	13.22	7 569	» ½
70	13.48	7 419	70
» ½	13.76	7 271	» ½
71	14.04	7 123	71
» ½	14.34	6 977	» ½
72	14.64	6 830	72
» ½	14.97	6 685	» ½
73	15.29	6 540	73
» ½	15.64	6 398	» ½
74	15.99	6 255	74
» ½	16.37	6 115	» ½
75	16.74	5 974	75
» ½	17.14	5 838	» ½
76	17.54	5 702	76
» ½	17.97	5 569	» ½
77	18.40	5 435	77
» ½	18.87	5 305	» ½
78	19.33	5 174	78
» ½	19.83	5 047	» ½
79	20.33	4 919	79
» ½	20.87	4 795	» ½
80	21.41	4 671	80

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.35	15,742	40
» ½	6.40	15 639	» ½
41	6.44	15 536	41
» ½	6.49	15 430	» ½
42	6.53	15 323	42
» ½	6.58	15 214	» ½
43	6.62	15 105	43
» ½	6.67	14 993	» ½
44	6.72	14 880	44
» ½	6.78	14 765	» ½
45	6.83	14 650	45
» ½	6.89	14 532	» ½
46	6.94	14 414	46
» ½	7.—	14 293	» ½
47	7.06	14 171	47
» ½	7.12	14 047	» ½
48	7.18	13 922	48
» ½	7.25	13 795	» ½
49	7.32	13 667	49
» ½	7.39	13 538	» ½
50	7.46	13 408	50
» ½	7.54	13 275	» ½
51	7.61	13 142	51
» ½	7.69	13 007	» ½
52	7.77	12 872	52
» ½	7.86	12 734	» ½
53	7.94	12 596	53
» ½	8.03	12 456	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	8.12	12,316	54
» ½	8.22	12 174	» ½
55	8.31	12 032	55
» ½	8.42	11 887	» ½
56	8.52	11 742	56
» ½	8.63	11 596	» ½
57	8.73	11 449	57
» ½	8.85	11 302	» ½
58	8.97	11 154	58
» ½	9.09	11 004	» ½
59	9.21	10 853	59
» ½	9.35	10 703	» ½
60	9.48	10 552	60
» ½	9.62	10 399	» ½
61	9.76	10 246	61
» ½	9.91	10 094	» ½
62	10.06	9 941	62
» ½	10.22	9 787	» ½
63	10.38	9 633	63
» ½	10.56	9 479	» ½
64	10.73	9 324	64
» ½	10.91	9 170	» ½
65	11.09	9 016	65
» ½	11.29	8 864	» ½
66	11.48	8 712	66
» ½	11.69	8 560	» ½
67	11.89	8 408	67
» ½	12.12	8 257	» ½

Rendita vitalizia immediata.

UOMINI.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	12,34	8,105	68
» ½	12,58	7,955	» ½
69	12,81	7,804	69
» ½	13,07	7,655	» ½
70	13,32	7,505	70
» ½	13,60	7,357	» ½
71	13,87	7,209	71
» ½	14,17	7,063	» ½
72	14,46	6,916	72
» ½	14,78	6,772	» ½
73	15,09	6,627	73
» ½	15,43	6,485	» ½
74	15,77	6,342	74
» ½	16,14	6,202	» ½
75	16,50	6,061	75
» ½	16,89	5,925	» ½
76	17,27	5,789	76
» ½	17,69	5,655	» ½
77	18,11	5,521	77
» ½	18,56	5,391	» ½
78	19,01	5,261	78
» ½	19,50	5,134	» ½
79	19,98	5,006	79
» ½	20,50	4,882	» ½
80	21,01	4,758	80

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA (donne)

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.46	15,475	40
» ½	6.50	15 381	» ½
41	6.54	15 286	41
» ½	6.59	15 189	» ½
42	6.63	15 091	42
» ½	6.68	14 991	» ½
43	6.72	14 891	43
» ½	6.77	14 789	» ½
44	6.81	14 687	44
» ½	6.86	14 582	» ½
45	6.91	14 477	45
» ½	6.96	14 370	» ½
46	7.01	14 263	46
» ½	7.07	14 153	» ½
47	7.12	14 042	47
» ½	7.18	13 930	» ½
48	7.24	13 817	48
» ½	7.30	13 702	» ½
49	7.36	13 586	49
» ½	7.43	13 468	» ½
50	7.49	13 350	50
» ½	7.56	13 229	» ½
51	7.63	13 107	51
» ½	7.71	12 983	» ½
52	7.78	12 859	52
» ½	7.86	12 732	» ½
53	7.93	12 604	53
» ½	8.02	12 474	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	8,10	12,343	54
½	8,19	12,209	½
55	8,28	12,075	55
½	8,38	11,938	½
56	8,47	11,800	56
½	8,58	11,660	½
57	8,68	11,519	57
½	8,79	11,376	½
58	8,90	11,232	58
½	9,02	11,085	½
59	9,14	10,938	59
½	9,27	10,788	½
60	9,40	10,638	60
½	9,54	10,485	½
61	9,68	10,332	61
½	9,83	10,177	½
62	9,98	10,022	62
½	10,14	9,864	½
63	10,30	9,706	63
½	10,48	9,547	½
64	10,65	9,387	64
½	10,84	9,226	½
65	11,03	9,065	65
½	11,24	8,905	½
66	11,44	8,744	66
½	11,66	8,584	½
67	11,87	8,423	67
½	12,11	8,262	½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE ANNUALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	12,34	8,101	68
½	12,60	7,941	½
69	12,85	7,780	69
½	13,13	7,620	½
70	13,40	7,460	70
½	13,70	7,301	½
71	14,—	7,142	71
½	14,33	6,985	½
72	14,65	6,828	72
½	15,—	6,673	½
73	15,34	6,518	73
½	15,72	6,366	½
74	16,10	6,213	74
½	16,51	6,063	½
75	16,91	5,912	75
½	17,35	5,767	½
76	17,79	5,621	76
½	18,27	5,479	½
77	18,74	5,336	77
½	19,26	5,197	½
78	19,77	5,057	78
½	20,33	4,922	½
79	20,89	4,786	79
½	21,50	4,654	½
80	22,11	4,522	80

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6,36	15,733	40
» ½	6,40	15,639	» ½
41	6,43	15,545	41
» ½	6,47	15,448	» ½
42	6,51	15,350	42
» ½	6,56	15,250	» ½
43	6,60	15,150	43
» ½	6,65	15,048	» ½
44	6,69	14,946	44
» ½	6,74	14,841	» ½
45	6,79	14,736	45
» ½	6,84	14,629	» ½
46	6,89	14,522	46
» ½	6,94	14,412	» ½
47	6,99	14,301	47
» ½	7,05	14,189	» ½
48	7,10	14,076	48
» ½	7,16	13,961	» ½
49	7,22	13,845	49
» ½	7,29	13,727	» ½
50	7,35	13,609	50
» ½	7,42	13,488	» ½
51	7,48	13,366	51
» ½	7,55	13,242	» ½
52	7,62	13,118	52
» ½	7,70	12,990	» ½
53	7,77	12,862	53
» ½	7,86	12,732	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	7,94	12,601	54
» ½	8,03	12,468	» ½
55	8,11	12,334	55
» ½	8,20	12,197	» ½
56	8,29	12,059	56
» ½	8,39	11,919	» ½
57	8,49	11,778	57
» ½	8,60	11,635	» ½
58	8,70	11,491	58
» ½	8,82	11,344	» ½
59	8,93	11,197	59
» ½	9,06	11,047	» ½
60	9,18	10,897	60
» ½	9,31	10,744	» ½
61	9,44	10,591	61
» ½	9,59	10,436	» ½
62	9,73	10,280	62
» ½	9,89	10,123	» ½
63	10,04	9,965	63
» ½	10,21	9,806	» ½
64	10,37	9,646	64
» ½	10,55	9,485	» ½
65	10,73	9,323	65
» ½	10,92	9,163	» ½
66	11,11	9,003	66
» ½	11,32	8,843	» ½
67	11,52	8,682	67
» ½	11,74	8,522	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	11,96	8,361	68
» ½	12,20	8,200	» ½
69	12,44	8,039	69
» ½	12,70	7,879	» ½
70	12,96	7,719	70
» ½	13,24	7,561	» ½
71	13,51	7,402	71
» ½	13,81	7,245	» ½
72	14,11	7,088	72
» ½	14,43	6,933	» ½
73	14,75	6,778	73
» ½	15,10	6,626	» ½
74	15,45	6,473	74
» ½	15,83	6,323	» ½
75	16,20	6,172	75
» ½	16,60	6,027	» ½
76	17,—	5,882	76
» ½	17,44	5,740	» ½
77	17,87	5,597	77
» ½	18,34	5,458	» ½
78	18,80	5,318	78
» ½	19,31	5,183	» ½
79	19,81	5,048	79
» ½	20,36	4,916	» ½
80	20,90	4,784	80

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6,30	15,863	40
» ½	6,34	15,769	» ½
41	6,38	15,674	41
» ½	6,42	15,577	» ½
42	6,46	15,480	42
» ½	6,50	15,380	» ½
43	6,54	15,280	43
» ½	6,59	15,178	» ½
44	6,63	15,076	44
» ½	6,68	14,971	» ½
45	6,73	14,866	45
» ½	6,78	14,759	» ½
46	6,83	14,651	46
» ½	6,88	14,541	» ½
47	6,93	14,431	47
» ½	6,99	14,319	» ½
48	7,04	14,206	48
» ½	7,10	14,091	» ½
49	7,16	13,975	49
» ½	7,22	13,857	» ½
50	7,28	13,739	50
» ½	7,35	13,617	» ½
51	7,41	13,495	51
» ½	7,48	13,372	» ½
52	7,55	13,248	52
» ½	7,63	13,120	» ½
53	7,70	12,992	53
» ½	7,78	12,862	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
54	7,85	12,731	54
» ½	7,94	12,598	» ½
55	8,02	12,464	55
» ½	8,11	12,326	» ½
56	8,20	12,188	56
» ½	8,30	12,048	» ½
57	8,40	11,908	57
» ½	8,51	11,765	» ½
58	8,61	11,621	58
» ½	8,72	11,474	» ½
59	8,83	11,327	59
» ½	8,95	11,177	» ½
60	9,07	11,026	60
» ½	9,20	10,874	» ½
61	9,33	10,721	61
» ½	9,47	10,566	» ½
62	9,61	10,410	62
» ½	9,76	10,252	» ½
63	9,91	10,094	63
» ½	10,07	9,935	» ½
64	10,23	9,775	64
» ½	10,41	9,614	» ½
65	10,58	9,453	65
» ½	10,77	9,293	» ½
66	10,95	9,132	66
» ½	11,15	8,972	» ½
67	11,35	8,812	67
» ½	11,57	8,651	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE TRIMESTRALI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	11,78	8,490	68
» ½	12,01	8,330	» ½
69	12,24	8,169	69
» ½	12,49	8,009	» ½
70	12,74	7,849	70
» ½	13,01	7,691	» ½
71	13,28	7,532	71
» ½	13,57	7,375	» ½
72	13,85	7,218	72
» ½	14,17	7,063	» ½
73	14,48	6,908	73
» ½	14,81	6,756	» ½
74	15,14	6,603	74
» ½	15,51	6,453	» ½
75	15,87	6,302	75
» ½	16,25	6,157	» ½
76	16,63	6,012	76
» ½	17,05	5,870	» ½
77	17,46	5,727	77
» ½	17,91	5,588	» ½
78	18,35	5,449	78
» ½	18,83	5,314	» ½
79	19,31	5,178	79
» ½	19,83	5,047	» ½
80	20,35	4,915	80

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
40	6.27	15,949	40
» ½	6.31	15,855	» ½
41	6.35	15,760	41
» ½	6.39	15,663	» ½
42	6.42	15,566	42
» ½	6.47	15,466	» ½
43	6.51	15,366	43
» ½	6.56	15,264	» ½
44	6.60	15,162	44
» ½	6.65	15,057	» ½
45	6.69	14,952	45
» ½	6.74	14,845	» ½
46	6.79	14,737	46
» ½	6.84	14,627	» ½
47	6.89	14,517	47
» ½	6.95	14,405	» ½
48	7.—	14,292	48
» ½	7.06	14,177	» ½
49	7.11	14,061	49
» ½	7.17	13,943	» ½
50	7.23	13,825	50
» ½	7.30	13,703	» ½
51	7.36	13,581	51
» ½	7.43	13,458	» ½
52	7.50	13,334	52
» ½	7.58	13,206	» ½
53	7.65	13,078	53
» ½	7.73	12,948	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.

Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per acquistare una Rendita di L. 1	Età
54	7.80	12,817	54
» ½	7.89	12,684	» ½
55	7.97	12,550	55
» ½	8.06	12,412	» ½
56	8.15	12,274	56
» ½	8.25	12,134	» ½
57	8.34	11,994	57
» ½	8.44	11,851	» ½
58	8.54	11,707	58
» ½	8.65	11,560	» ½
59	8.76	11,412	59
» ½	8.88	11,262	» ½
60	9.—	11,112	60
» ½	9.13	10,960	» ½
61	9.25	10,807	61
» ½	9.39	10,652	» ½
62	9.53	10,496	62
» ½	9.68	10,338	» ½
63	9.82	10,180	63
» ½	9.98	10,021	» ½
64	10.14	9,861	64
» ½	10.31	9,700	» ½
65	10.48	9,539	65
» ½	10.67	9,379	» ½
66	10.85	9,218	66
» ½	11.05	9,058	» ½
67	11.24	8,898	67
» ½	11.45	8,737	» ½

Rendita vitalizia immediata.

DONNE.

La rendita è pagabile a RATE MENSILI posticipate.


Età	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	Età
68	11.66	8,576	68
» ½	11.89	8 416	» ½
69	12.11	8 255	69
» ½	12.36	8 095	» ½
70	12.60	7 935	70
» ½	12.87	7 777	» ½
71	13.13	7 618	71
» ½	13.41	7 461	» ½
72	13.69	7 304	72
» ½	14.—	7 150	» ½
73	14.30	6 995	73
» ½	14.63	6 842	» ½
74	14.95	6 689	74
» ½	15.30	6 539	» ½
75	15.65	6 389	75
» ½	16.03	6 244	» ½
76	16.40	6 098	76
» ½	16.80	5 956	» ½
77	17.20	5 814	77
» ½	17.63	5 675	» ½
78	18.06	5 536	78
» ½	18.53	5 401	» ½
79	18.99	5 265	79
» ½	19.49	5 134	» ½
80	19.99	5 002	80

28



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

Assicurazione mista a pre-
mio annuo decrescente con
abbuoni 



Definizione del contratto.

L'impegno dell'Istituto per questo particolare contratto è identico a quello che l'Istituto assume con l'ordinario contratto di assicurazione mista; l'Istituto cioè si obbliga di corrispondere un capitale all'assicurato se questi sarà in vita al termine del periodo convenuto o immediatamente alle persone designate dall'assicurato ove questi muoia prima del termine sopraindicato.

L'assicurato si obbliga di pagare un premio annuo per tutta la durata del contratto. Il premio è più elevato nei primi anni di durata del contratto e decresce in misura costante negli anni successivi in guisa da consentire all'assicurato di destinare le maggiori disponibilità presenti a sollievo degli oneri continuativi maturanti nel futuro.

Precisamente il premio rimane costante nei primi tre anni di assicurazione e poi decresce del 2,50 % del premio primitivo a partire dal 4° premio. Dopo la scadenza del contratto l'assicurato ha diritto a tre abbuoni annuali posticipati pari al 2,50 % del capitale pagabili a condizione che l'assicurato sia in vita al termine del contratto.

Mista a premi decrescenti.

Premi iniziali annui per assicurare L. 1000 di capitale.

Premi **iniziali** annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	DURATA						Età
	20	21	22	23	24	25	
30	50.50	48.10	46.—	44.10	42.40	40.90	30
31	50.80	48.40	46.40	44.50	42.80	41.20	31
32	51.10	48.80	46.80	44.90	43.20	45.50	32
33	51.40	49.20	47.20	45.30	43.60	41.80	33
34	51.80	49.60	47.60	45.70	44.—	42.30	34
35	52.20	50.10	48.—	46.10	44.40	42.80	35
36	52.60	50.60	48.50	46.60	44.90	43.40	36
37	53.10	51.10	49.—	47.10	45.50	44.—	37
38	53.60	51.60	49.60	47.70	46.10	44.70	38
39	54.20	52.10	50.20	48.40	46.80	45.50	39
40	54.80	52.70	50.80	49.10	47.50	46.20	40
41	55.40	53.40	51.60	49.80	48.30	..	41
42	56.20	54.20	52.40	50.60	42
43	57.—	55.—	53.30	43
44	58.—	55.90	44
45	59.—	45

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 85.00; 82.50; 80.00; 77.50; 75.00; 72.50; 70.00; 67.50; 65.00, e così via.

Mista a premi decrescenti.

Premi iniziali annui per assicurare L. 1000 di capitale.

Premi **iniziali** annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	DURATA					Età
	26	27	28	29	30	
30	39.40	38.20	37.—	35.80	34.60	30
31	39.80	38.60	37.40	36.30	35.10	31
32	40.20	39.—	37.80	36.80	35.60	32
33	40.60	39.40	38.30	37.30	36.10	33
34	41.10	39.90	38.80	37.80	36.80	34
35	41.60	40.40	39.40	38.40	37.40	35
36	42.10	41.—	40.—	39.—	..	36
37	42.70	41.60	40.60	37
38	43.30	42.30	38
39	43.90	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 85.00; 82.50; 80.00; 77.50; 75.00; 72.50; 70.00; 67.50; 65.00; e così via.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

⊗ Assicurazioni di rendita differita

a premio unico senza controassicu-

razione e con controassicurazione.

Definizione del Contratto.

L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere una Rendita Vitalizia all'assicurato sopravvivente al termine di un determinato periodo.

Se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione il capitale versato rimane acquisito all'Istituto anche nel caso che l'Assicurato muoia prima del termine stabilito per il godimento della rendita.

Se il contratto è stato invece stipulato con controassicurazione, l'Istituto si obbliga di restituire l'intero capitale versato in caso di morte dell'assicurato durante il periodo del differimento.

**Assicurazione di Rendita vitalizia differita
a premio unico, senza controassicurazione**

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI					Età
	5	6	7	8	9	
50	921.25	844.75	772.50	704.50	640.25	50
51	894.75	818.25	746.25	678.25	614.75	51
52	867.75	791.25	719.25	651.75	589.50	52
53	839.75	763.50	691.75	625.75	563.75	53
54	810.75	734.75	664.50	598.75	537.50	54
55	780.75	706.—	636.25	571.—	510.50	55
56	751.—	676.75	607.50	543.—	483.25	56
57	721.00	647.25	578.50	514.75	456.—	57
58	690.50	617.25	549.25	486.50	428.50	58
59	660.—	587.50	520.25	458.25	401.50	59
60	629.50	557.50	491.25	430.25	374.50	60
61	599.25	528.—	462.50	402.50	347.50	61
62	569.—	498.50	433.75	374.50	..	62
63	538.75	468.75	404.75	63
64	507.75	438.75	64
65	476.75	65

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI				Età	
	10	11	12	13		14
50	580.25	524.75	472.75	424.50	379.25	60
51	556.—	501.—	449.50	401.75	357.75	61
52	531.25	476.75	426.—	379.25	335.75	62
53	506.—	452.25	402.50	356.50	314.—	63
54	480.25	427.50	378.50	333.50	292.25	64
55	454.25	402.25	354.50	310.50	270.25	65
56	428.—	377.—	330.25	287.50	248.25	66
57	401.75	352.—	306.25	264.50	..	67
58	375.50	326.75	282.25	68
59	349.25	301.75	69
60	323.50	70
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI						Età
	15	16	17	18	19	20	
60	337.75	299.75	264.50	232.25	202.50	175.25	60
61	316.75	279.75	245.50	214.—	185.25	..	61
62	296.—	259.75	226.50	196.—	62
63	275.25	240.—	207.75	63
64	254.25	220.—	64
65	233.25	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65

**Assicurazione di Capitale differito
a premio unico, con controassicurazione**

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI					Età
	5	6	7	8	9	
50	990.25	921.25	855.25	792.25	732.—	50
51	965.50	897.—	831.50	769.—	709.25	51
52	940.25	872.25	807.50	745.50	687.75	52
53	914.50	847.25	783.—	723.25	666.—	53
54	888.50	822.—	760.—	700.50	643.75	54
55	862.25	798.25	736.75	677.75	621.50	55
56	837.75	774.—	713.25	654.75	599.—	56
57	812.75	749.75	689.25	631.50	576.—	57
58	787.75	725.25	665.50	608.—	553.—	58
59	762.25	700.50	641.25	584.25	530.—	59
60	736.75	675.50	616.75	560.50	506.75	60
61	710.75	650.25	592.—	536.50	483.50	61
62	684.75	624.75	567.25	512.50	..	62
63	658.25	599.25	542.75	63
64	632.—	574.—	64
65	605.75	65

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI				Età	
	10	11	12	13		14
60	674.50	621.25	570.25	521.75	475.50	60
61	653.75	600.75	550.25	502.—	453.25	61
62	632.75	580.—	529.75	482.—	436.75	62
63	611.25	559.—	509.25	461.75	417.—	63
64	589.50	537.75	488.25	441.50	397.—	64
65	567.75	516.25	467.25	421.—	376.75	65
66	545.50	482.50	446.25	400.25	356.75	66
67	523.25	472.75	424.75	379.50	..	67
68	500.75	450.75	403.50	68
69	478.—	428.75	69
70	455.50	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI					Età	
	15	16	17	18	19		20
50	431.75	390.—	350.75	313.75	278.75	246.25	50
51	412.75	371.75	332.75	296.25	261.75	..	51
52	393.75	353.—	314.50	278.50	52
53	374.25	334.—	296.25	53
54	354.75	315.25	54
55	335.25	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305.

⊠ Assicurazioni di rendite vitalizie tempo-
ranee di sopravvivenza a premio unico senza
e con controassicurazione ⊠ ⊠ ⊠ ⊠
❖ (RENDITA DI EDUCAZIONE) ❖

Definizione del Contratto.

Questo contratto dipende dalla durata della vita di due persone; l'assicurato e il beneficiario.

L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere al beneficiario, qualora l'assicurato muoia prima che il beneficiario abbia raggiunta un'età prestabilita, una rendita Vitalizia temporanea a partire dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario abbia raggiunta l'età prestabilita.

Se il contratto è stipulato senza controassicurazione il capitale versato rimane comunque acquisito all'Istituto.*

Il contratto può, peraltro, essere anche stipulato con controassicurazione ed allora l'Istituto si obbliga di restituire la somma versata al contraente nel caso che il beneficiario muoia prima dell'assicurato.

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvi-
venza a premio unico, senza controas-
sicurazione.**

(Rendita di Educazione)

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni,

ETÀ DELL'ASSICURATO			
30			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	65.41	5
6	15	58.82	6
7	14	52.47	7
8	13	46.35	8
9	12	40.35	9
10	11	34.82	10
11	10	29.41	11
12	9	24.47	12
13	8	19.65	13
14	7	15.53	14
15	6	11.65	15
16	5	8.35	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
35			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	76.35	5
6	15	68.47	6
7	14	60.94	7
8	13	53.65	8
9	12	46.71	9
10	11	40.12	10
11	10	33.76	11
12	9	28.—	12
13	8	22.59	13
14	7	17.65	14
15	6	13.29	15
16	5	9.41	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
40			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	93.29	5
6	15	83.41	6
7	14	74.—	7
8	13	65.41	8
9	12	56.35	9
10	11	48.35	10
11	10	40.59	11
12	9	33.53	12
13	8	26.94	13
14	7	21.18	14
15	6	15.76	15
16	5	11.18	16

*

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza
a premio unico, senza controassicurazione.**

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
45			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	119,18	5
6	15	106,35	8
7	14	94,24	8
8	13	82,59	7
9	12	71,41	9
10	11	61,06	10
11	10	51,18	11
12	9	42,24	12
13	8	33,76	13
14	7	26,35	14
15	6	19,65	15
16	5	13,88	16

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza
a premio unico, senza controassicurazione.**

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
50			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	158,59	5
6	15	141,53	6
7	14	125,18	7
8	13	109,65	8
9	12	94,82	9
10	11	80,94	10
11	10	67,88	11
12	9	55,88	12
13	8	44,71	13
14	7	34,82	14
15	6	26,—	15
16	5	18,35	16

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvi-
venza a premio unico, con controassi-
curazione.**

(Rendita di educazione)

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
30			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	70.11	5
6	15	62.89	6
7	14	55.96	7
8	13	49.31	8
9	12	42.77	9
10	11	36.82	10
11	10	30.98	11
12	9	25.68	12
13	8	20.54	13
14	7	16.16	14
15	6	12.06	15
16	5	8.61	16

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza
a premio unico, con controassicurazione.**

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario prennoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
35			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	81,84	5
6	15	73,21	6
7	14	64,99	8
8	13	57,—	8
9	12	49,50	9
10	11	42,36	10
11	10	35,52	11
12	9	29,35	12
13	8	23,59	13
14	7	18,36	14
15	6	13,76	15
16	5	9,70	16

**Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza
a premio unico, con controassicurazione.**

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario prennoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
40			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	99,87	5
6	15	89,07	6
7	14	78,82	7
8	13	69,50	8
9	12	59,65	9
10	11	51,06	10
11	10	42,70	11
12	9	35,14	12
13	8	28,13	13
14	7	22,01	14
15	6	16,32	15
16	5	11,52	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuola all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
45			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	127,42	5
6	15	113,57	6
7	14	100,25	7
8	13	87,64	8
9	12	75,59	9
10	11	64,39	10
11	10	53,84	11
12	9	44,27	12
13	8	35,22	13
14	7	27,38	14
15	6	20,32	15
16	5	14,29	16

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuola all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO			
50			
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	109,56	5
6	15	130,94	6
7	14	133,17	7
8	13	116,36	8
9	12	100,25	9
10	11	85,36	10
11	10	71,32	11
12	9	58,50	12
13	8	46,63	13
14	7	36,19	14
15	6	26,89	15
16	5	18,89	16



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

UFFICIO ATTUARIALE

Roma, 25 luglio 1917.

CICOLARE N. 17

Sono lieto di comunicare ai Sigg. Agenti Generali che con Decreto Luogotenenziale del 24 corrente sono state approvate alcune nuove tariffe a premio unico ed una speciale tariffa di assicurazione « Mista a premio annuale decrescente ». Autorizzo i Sigg. Agenti Generali a raccogliere affari sulla base delle nuove tariffe riportate nelle accluse bozze di stampa.

Ritengo opportuno esporre quali furono i concetti informativi delle nuove tariffe perchè i Sigg. Agenti Generali ne possano trarre norma ed incentivo a compiere opera rispondente all'interesse sociale ed all'interesse dell'Azienda.

Le forme di assicurazione a premio unico dovrebbero trovare favorevole accoglienza presso quelle categorie di cittadini che per l'attività economica connessa alle produzioni necessarie per la guerra, si trovano a conseguire guadagni straordinari.

L'opera dei Sigg. Agenti Generali deve essere diretta ad esercitare, con l'offerta delle convenienti nuove forme di assicurazione, uno stimolo perchè siano reimpiegati in atti di previdenza parte delle maggiori disponibilità derivanti da guadagni di congiuntura dell'economia di guerra.

I premi di queste forme sono veramente convenienti, anche in rapporto ai saggi di reinvestimento correnti, e sono sicuro che i Sigg. Agenti Generali concorreranno a convogliare verso il

ALLEGATI:

6 esemplari tariffe

1 esemplare condizioni di polizza.



Corporate Heritage
& Historical Archive

soddisfacimento di bisogni futuri qualche parte dei guadagni straordinari di questo anormale periodo.

Sono evidenti le finalità sociali delle nuove forme di assicurazione a premio unico (rendita vitalizia immediata — capitali e rendite differite — rendite di sopravvivenza — rendita di educazione). Esse sono preordinate a provvedere ai bisogni della vita individuale, della vita della famiglia, a provvedere alla educazione dei figli, alla formazione di capitali per l'avviamento dei giovani all'attività produttiva.

Per rendere più agevole la raccolta dei risparmi destinati a presidiare l'avviamento dei giovani alla attività commerciale, industriale o professionale, ovvero dei risparmi destinati alla costituzione di doti per fanciulle e anche dei risparmi destinati a provvedere ai bisogni della vecchiaia, il Consiglio ha reputato conveniente di apportare qualche innovazione formale allo schema di assicurazione di capitale differito a premio unico, istituendo apposite polizze-libretti per assicurazioni di capitale differito a premio unico con versamenti liberi, in base alle condizioni riportate nella bozza di stampa, pure acclusa.

Con tale innovazione si consente all'assicurato di poter effettuare successivi versamenti liberi per somme non inferiori a L. 100, destinati ad integrare l'originario atto di previdenza. Siffatti versamenti liberi saranno trasformati in capitali differiti, o in corrispondenti quote di rendita, in base alle tariffe vigenti alla data dei singoli versamenti.

Il Consiglio ha poi reputato conveniente per le età avanzate, di offrire in corrispondenza di ciascun versamento la capitalizzazione e la conversione in rendita al termine del differimento.

Si dà agio così all'assicurato di poter adattare l'utilizzazione dei suoi atti di previdenza a seconda delle condizioni nelle quali verrà a trovarsi al termine del differimento. Lo schema di contratto predisposto permette poi di conoscere così il risultato di ciascun atto di risparmio come il prodotto complessivo dei vari atti di previdenza.

La tariffa di assicurazione a premi decrescenti analoga alle tariffe N. 15 A, e N. 15 B, non ha bisogno di particolare illustrazione per i nostri Sigg. Agenti Generali che ripetutamente hanno fatto rilevare l'opportunità di offrire al pubblico una tariffa che, meglio delle due attualmente in vigore, si prestasse



26 33

a vincere la concorrenza. Anche questa è una forma di assicurazione che consente di destinare le maggiori disponibilità presenti a sollievo degli oneri continuativi maturantisi nel futuro.

Per età e differimenti non compresi nel tariffario gli Agenti Generali vorranno chiedere l'autorizzazione alla Direzione.

*
**

Nulla è innovato nello schema di provvigione relativo alle nuove tariffe in confronto alle provvigioni stabilite per le tariffe a premio unico.

Resta quindi confermato che per le forme di capitale differito con o senza controassicurazione, di rendita differita con o senza controassicurazione, di rendita vitalizia di sopravvivenza e di rendita temporanea di sopravvivenza, l'Istituto corrisponderà una provvigione del 2% del premio unico, e che per le rendite vitalizie immediate, l'Istituto continuerà a corrispondere una provvigione del 2% sul capitale versato fino a lire 30.000 di capitale.

Sull'eccedente da 30.001 fino a 100.000: 1,50% del capitale.

Sull'eccedente oltre alle 100.000: 1,25% del capitale.

Per la « Mista a premio decrescente » per le voci comprese in tariffa, la provvigione sarà ragguagliata al premio corrispondente della mista ordinaria a premio annuale costante per la stessa età e durata e sarà calcolata in base alle percentuali stabilite per la mista ordinaria stessa. Per combinazioni di età e di durate non comprese nella tariffa stessa la provvigione sarà indicata di volta in volta.

*
**

Nutro ferma fiducia che i Sigg. Agenti Generali vorranno apprezzare le facilitazioni offerte al pubblico e vorranno alla loro volta intensificare la loro azione per una intensa raccolta di affari quale è ora consentita dalle nuove condizioni.

Il Consigliere Delegato
ALBERTO BENEDEUCE



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE
ROMA

N^o

Roma

11 9 Agosto

1917

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n.° 305, con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.

Ci preghiamo significarvi che la competente Commis-

RISCHI DI GUERRA
IN NAVIGAZIONE

sione Governativa, considerato lo sviluppo ognora crescente

che hanno assunto le assicurazioni contro i rischi di guer-

ra per merci in quovis, e ritenuta la necessità di regolare

in modo preciso ed uniforme tale forma di sicurtà che, se

riesce di grande facilitazione alle operazioni attinenti al

traffico marittimo e può in determinati casi ravvisarsi in-

dispensabile, deve pure offrire all'assicuratore giuste ed

adeguate garenzie, ha deliberato che d'ora innanzi l'assun-

zione delle sicurtà medesime da parte delle Spett. Compagnie

riassicurate sia disciplinata dalle seguenti norme:

Le assicurazioni contro i rischi di guerra relative a

merci su vapori quovis sono di regola ammesse, contro l'ob-

bligo da parte dell'assicurato di dichiarare il nome del

vaore su cui la merce sarà trasportata, entro quindici

giorni dalla data di emissione delle rispettive polizze.

Scaduto tale termine il contratto s'intenderà rescisso,

rimanendo acquisito all'assicuratore ed a questo Istituto

riassicuratore, a titolo di penale, il mezzo per cento della

somma assicurata, in conformità a quanto dispone l'articolo

614 del Codice di Commercio.

./.

SPETT/
SOCIETA'



Su domanda dell'assicurato e previo benestare di questo Istituto potranno peraltro essere accordate ulteriori proroghe per tale dichiarazione, mediante la corresponsione di congruo soprapremio.

In qualunque caso di assicurazione in quovis deve poi essere tassativamente stabilito, sotto pena di decadenza da qualsiasi diritto all'eventuale indennizzo che, a cura dell'assicurato, sia data comunicazione telegrafica alla Compagnia assicuratrice del nome del vapore e del sostanzamento del quovis su di esso, sempre prima dell'inizio del rischio.

In altri termini, per quanto la relativa polizza già risulti regolarmente emessa, il rischio non s'intenderà effettivamente decorrere a carico dell'assicuratore, se non dal momento della spedizione del telegramma portante la denuncia del nome del vapore e della compiuta caricazione, spedizione che in ogni modo dovrà avvenire prima del cominciamento del rischio.

Conseguentemente per tutte le sicurtà di merci in quovis sarà inserita in polizza la clausola seguente:

"L'assicurato si obbliga di denunziare entro quindici giorni dalla data della presente polizza il nome del vapore sul quale la merce verrà caricata, in difetto di che il contratto s'intenderà rescisso, rimanendo acquisito all'assicuratore il mezzo per cento della somma assicurata. Potranno, peraltro, su domanda dell'assicurato, essere concesse, previo consenso dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,

"ulteriori proroghe per tale denuncia mediante corres.=
"pensione di un soprapremio nella misura che volta per
"volta sarà indicata.

"Resta poi in ogni caso stabilito che, sotto pena di
"decadenza da ogni diritto all'eventuale indennizzo dovrà,
"a cura dell'assicurato e sempre prima dell'inizio del rischio,
"essere inviata all'assicuratore comunicazione telegrafica del
"nome del vapore e del quantitativo di sostanzamento del quovis
"su di esso. Qualora la caricazione si effettui in porto estero
"e non sia consentita la comunicazione telegrafica, copia di
"tale comunicazione deve essere consegnata al Regio Console
"d'Italia perchè la munisca di firma e di timbro attestante la
"data della presentazione."

Potranno anche le Compagnie, qualora lo ritengano oppor=
tuno, prescrivere ai propri assicurati che le comunicazioni
concernenti il sostanzamento dei quovis debbano sempre es=
sere munite di firma dell'Autorità Consolare e di timbro
attestante la data.

Le Spett. Compagnie riassicurate, alla loro volta, saran=
no tenute a trasmettere a questo Istituto, in originale, le
comunicazioni ricevute, entro ventiquattr'ore dal ricevimen=
to.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Con distinti saluti,

IL CONSIGLIERE DELEGATO

=====

TABELLA I

Tabella dei valori massimi assicurabili contro i rischi di guerra a tariffa normale per i velieri in navigazione.

V E L I E R I	VALORE IN LIT. PER TONN. DI S.L.			
	ETA'	fino a 500 tonn.	da oltre 500 a 1000 tonn.	oltre 1000 tonn.
Nave nuova e fino ad 1 anno di età		340	300	260
Oltre 1 e fino a 5 anni		310	280	240
" 5 " 10 "		280	240	210
" 10 " 20 "		240	210	180
" 20 " 30 "		190	170	145
" 30 " 40 "		160	140	120
" 40 anni		110	95	80

AVVERTENZA = Per i velieri in ferro od acciaio i valori suindicati verranno accresciuti del 30 % se si tratti di velieri fino a 20 anni di età e del 40 % se si tratti di velieri che abbiano oltre 20 anni di età.

TABELLA II

Tabella dei valori massimi dei velieri ammessi in assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione a condizioni speciali per il valore superante quello indicato nella Tabella I.

V E L I E R I	VALORE IN LIT. PER TONN. DI S.L.			
	ETA'	fino a 500 Tonn.	da oltre 500 a 1000 Tonn.	oltre 1000 Tonn.
Nave nuova e fino ad 1 anno di età		500	450	420
Oltre 1 e fino a 5 anni		455	415	390
" 5 " 10 "		405	370	350
" 10 " 20 "		355	330	310
" 20 " 30 "		320	295	280
" 30 " 40 "		290	270	255
" 40 anni		240	225	210

AVVERTENZA = Per i velieri in ferro ed acciaio i valori suindicati verranno accresciuti del 60 % se si tratti di velieri fino a 20 anni di età e del 70 % se si tratti di velieri che abbiano oltre 20 anni di età.



38

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Rischi di Guerra in Navigazione

TABELLA DEI PREMI per i VELIERI e per i relativi carichi

=====

	Nave		Carico
	sul valore normale	sul plusvalore	
I) <u>NAVIGAZIONE COSTIERA</u>			
Coste continentali Italiane ed isole adiacenti=			
Coste di Sicilia = Coste di Francia in Mediter=			
raneo = Coste di Sardegna e Corsica (esclusa la			
traversata dal continente alla Sardegna e Corsi			
ca)			
per 45 giorni	8	14	==
 II) <u>Per singoli viaggi</u>			
a) fra porti dello Stato a nord del parallelo di			
Civitavecchia (con facoltà di toccare uno o			
più porti intermedi)	2,25	3,50	2,80
b) fra porti dello Stato a sud del parallelo di			
Civitavecchia (con facoltà di toccare uno o			
più porti intermedi)	2,25	3,50	2,80
c) fra porti della Sicilia e della Calabria (con			
facoltà di toccare uno o più porti intermedi)	2,25	3,50	2,80
Fra porti delle Zone a) e b)	2,75	4,==	3,45
" " " " a) e c)	2,75	4,==	3,45
" " " " c) e b)	2,75	4,==	3,45

Fra porti della zona a) e porti della Francia in Mediterraneo	andata)	3,50	6,==	4,40
	ritorno)	2,25	3,50	
" " " " b) " " "	andata)	4,==	7,==	5,==
	ritorno)	2,75	4,==	
" " " " c) " " "	andata)	4,50	8,==	5,60
	ritorno)	3,==	4,50	
Fra porti della zona a) e porti della Spagna	andata)	7,==	12,==	8,75
	ritorno)	5,==	9,==	
" " " " b) " " "	andata)	8,==	14,==	10,==
	ritorno)	6,==	10,==	
" " " " c) " " "	andata)	9,==	16,==	11,25
	ritorno)	7,==	12,==	

III) NAVIGAZIONE DI ALTURA E DI LUNGO CORSO

Viaggio in zavorra da un porto della Spagna e Fran- cia per Tunisia e Algeria per caricare per un por- to italiano	6,==	10,=	7,50
Viaggio da un porto della Tunisia Algeria ad un por- to italiano delle zone b) e c)	5,==	9,==	6,25
Viaggio da un porto della Tunisia Algeria ad un por- to italiano della zona a)	6,==	10,==	7,50
Viaggio dalla Sardegna in Italia o viceversa	4,==	8,==	5,==

Per altri viaggi il premio sarà stabilito volta
per volta.

Porti in Atlantico del Nord America e centro America	(rimorchio in Mediterraneo)	10,==	16,==	12,50
Porti in Atlantico del Sud America , d'Africa sino a Capo di Buona Speranza, Isole Azzorre, Canarie e del Capo Verde	"	10,==	16,==	12,50
Porti dell'Oceano Pacifico, Oceano In- diano, Australia	"	12,==	18,=	15,==



ASSICURAZIONI DANNI

NORME DI SERVIZIO PER L'UFFICIO AMMINISTRATIVO
E
PER L'UFFICIO DI CONTABILITA' GENERALE



GESTIONE DELLE RIASSICURAZIONI NEI RAMI
DANNI

NORME DI SERVIZIO PER L'UFFICIO AMMINISTRATIVO E PER L'UFFICIO
DI CONTABILITA' GENERALE

1°) L'Istituto Nazionale provvede alla gestione delle Riassicurazioni nei Rami suddetti ad esso affidata dal Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918 N° 565, mediante uno speciale "Ufficio Riassicurazione Danni" per quanto riguarda le operazioni di carattere tecnico, amministrativo e legale, e mediante uno speciale reparto dell'Ufficio di Contabilità per le registrazioni contabili e per la Gestione Patrimoniale.

2°) L'Ufficio Amministrativo provvede alla esecuzione dei trattati, approvati dal Comitato Permanente, esamina i Bordereaux di cessioni ed i rischi con gli stessi ceduti all'Istituto Nazionale.

3°) Successivamente lo stesso ufficio cura la verifica dei conteggi di ogni Bordereau, e ne comunica le eventuali differenze alle Società cedenti, regolando con le stesse le scritturazioni relative.

4°) L'Ufficio Amministrativo tiene, per ogni Trattato i registri delle Cessioni e delle Annullazioni, chiusi mensilmente e riepilogati a trimestre.

5°) Provvede pure, per ciascun ramo, alle operazioni di statistica di ogni Rischio ceduto, a mezzo di uno speciale schedario distinto per ramo e per località.



6*) Provvede all'esame dei Sinistri denunciati dalle diverse Società , e tiene al corrente l'apposito registro dei Sinistri .

7*) L'Ufficio Amministrativo deve denunciare all'Ufficio di Contabilità tutti i Sinistri verificatisi, appena ne abbia notizia . In un secondo tempo comunica allo stesso Ufficio di Contabilità le avvenute liquidazioni , ed a tempo debite provocherà , ove ne sia il caso , gli opportuni ordini di pagamento.

8*) L'Ufficio Amministrativo deve trasmettere mensilmente all'Ufficio di Contabilità i risultati dei riepiloghi mensili dei premi ceduti dalle Società su ciascun trattato. Esaminerà , per quanto lo riguarda , i conti correnti trimestrali ricevuti dalle Società cedenti , trasmettendoli, con il proprio benestare e con eventuali osservazioni , all'Ufficio Contabilità , unitamente ai relativi allegati.

9*) L'Ufficio di Contabilità provvederà alla tenuta delle scritture generali ed alla compilazione dei bilanci.

Sarà provveduto all'impianto di un libro giornale a partita doppia e di mastri per lo sviluppo dei conti patrimoniali nei riguardi del servizio Cassa , Conti Correnti con le Compagnie, Impiego di Fondi ecc. e per i conti economici (conti che saranno tenuti separati per ciascun ramo di rischi assunti in riassicurazione .)

In questi ultimi mastri saranno anche compresi i conti generali economici , dei redditi patrimoniali e di spese generali.

10*) Provvederà inoltre l'Ufficio di Contabilità alla regolare tenuta di uno scadenziario dei premi a termine , per ciascuna compagnia e per ciascun trattato.



Le registrazioni contabili dei premi avverranno alla fine di ogni mese sulla base dei riassunti mensili trasmessi dall'Ufficio Amministrativo.

I sinistri saranno in un primo tempo registrati all'atto della loro denuncia . Successivamente sarà provveduto in base alle liquidazioni , allo storno delle eccedenze .

11°) Alla fine di ogni trimestre l'Ufficio Contabilità provvederà all'esame dei rendiconti trasmessi dalle Compagnie comunicando alle Compagnie tanto i rilievi già esposti dall'Ufficio Amministrativo , quanto quelli emersi dalla propria verifica , registrerà i risultati di conto corrente e procederà a curare a che i saldi reciproci siano pagati , dalla parte debitrice , nei termini stabiliti nei singoli trattati.

12°) Il servizio Cassa verrà fatto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a mezzo della sua Cassa Centrale e con l'emissione di vaglia cambiari della Banca d'Italia od ordini di pagamento a mezzo della Banca stessa e ^{emessi dall'Ufficio di contabilità} a seguito di regolari ordinativi dell'Ufficio Amministrativo.

13°) Le registrazioni relative agli incassi e pagamenti per conto del servizio " Riassicurazioni Danni " , verranno tenute in evidenza in apposito conto corrente fruttifero del 5 % aperto dall'Istituto Nazionale al predetto servizio ed analoghe scritture seguiranno di mano in mano sul conto corrente aperto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nella Contabilità del Servizio Riassicurazioni Danni . Il regolamento dei saldi verrà fatto a fine di ogni mese mediante trapasso di Buoni ordinari del Tesoro , previo addebitamento delle spese generali di Amministrazione da attribuirsi a carico del servizio stesso.



14*) L'Ufficio Contabilità provvederà pure all'amministrazione patrimoniale ed ai rinvestimenti delle disponibilità , secondo le deliberazioni del Comitato Permanente .

15*) L'Ufficio Amministrativo, pur rispondendo dell'esattezza dei dati forniti per le registrazioni , terrà sempre a disposizione dell'Ufficio di Contabilità tutti i libri ausiliari e gli atti inerenti alle scritture elementari , per i necessari controlli di competenza dell'Ufficio stesse .

16*) Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° Giugno 1918 .†

